



## Comune di Conca Casale

Provincia di Isernia

### ORDINANZA

**n. 7 del 18-07-2024**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE AREA PEDONALE

Il giorno 18 Luglio 2024

#### IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta comunale numero 44 del 03/07/2024 ad oggetto: "Istituzione isola pedonale";

Visto l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada il quale prevede che i comuni, con ordinanza, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio;

Valutato che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni, sia adulti che bambini, rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare;

Considerato che, al fine di migliorare la fruibilità della Piazza cittadina e garantire la sicurezza dei cittadini residenti e dei frequentatori stagionali, si rende necessario ed opportuno regolamentare temporaneamente la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulla piazza principale, abituale centro di ritrovo, dal 18/07/2024 al 18/08/2024;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 108 D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42 commi 2 e 3 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285;

Visto l'art. 180 DP.R.16.12.1992 n.495;

**ORDINA**

L'istituzione dell'**ISOLA PEDONALE** sull'intera **PIAZZA CHIESA** dal **18 LUGLIO 2024** al **18 AGOSTO 2024**, come di seguito specificato:

- **TUTTI I GIORNI h 24;**

Il presente provvedimento interessa l'intera area della piazza a partire dall'intersezione della stessa con l'ingresso al Viale delle Rose e l'uscita dallo stesso (pavimentazione rialzata), con la conseguente sospensione della circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;

Il **divieto di sosta e di fermata** sull'intera PIAZZA CHIESA (a partire dall'intersezione della stessa con l'ingresso al Viale delle Rose e l'accesso di Via Marconi prospiciente l'ingresso della Chiesa di Sant'Antonio di Padova) dalle ore 18 del **18 LUGLIO 2024 AL 18 AGOSTO 2024** per tutta la giornata;

Il **senso unico** su Viale delle Rose con accesso consentito, a passo d'uomo, dal lato della Chiesa di Sant'Antonio di Padova e conseguente **divieto di accesso** dal lato Municipio;

È fatta eccezione per:

1. Veicoli a braccia, il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada;
2. Veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità, accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere.

#### **DISPONE**

È consentito altresì l'accesso a passo d'uomo, e comunque per il tempo strettamente necessario, ai detentori di aree private idonee allo stazionamento dei veicoli, ai titolari di rimesse/garage, per carico/scarico merci alle attività commerciali;

**Dal 18 LUGLIO al 18 AGOSTO 2024** il transito veicolare, a passo d'uomo, su Via Marconi (con accesso/uscita prospiciente l'ingresso della Chiesa di Sant'Antonio di Padova) è consentito esclusivamente a residenti e domiciliati e detentori di aree private idonee allo stazionamento dei veicoli, ai titolari di rimesse/garage, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada;

La viabilità alternativa è individuata su via Colle del Cerro.

#### **DISPONE INOLTRE**

1. Deroche alla presente solo per fattori contingenti, emergenze e segnalazione del personale di Polizia preposto;
2. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sua esecuzione;
3. L'invio di copia al Settore Tecnico, affinché provveda a fare apporre la necessaria segnaletica stradale;
4. La pubblicazione all'albo pretorio e la divulgazione in tutte le altre consuete forme;
5. La conservazione di copia nell'elenco delle ordinanze sindacali.

#### **AVVERTE**

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Di incaricare gli uffici comunali dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti l'esecuzione della presente Ordinanza.

Di trasmettere per quanto di competenza copia della presente Ordinanza a:

- Comando della Stazione dei Carabinieri di Venafro;
- Prefettura di Isernia;
- Vigili del Fuoco di Isernia
- 118 – servizio emergenza;

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, articolo 3, comma 4, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Molise, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione.

### **COMUNICA**

Il presente provvedimento diventa efficace mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale online, nonché mediante apposita segnaletica stradale provvisoria e/o manuale.

**IL SINDACO**  
**DOTT. RICCARDO PRETE**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*